

TRIBUNALE DI NAPOLI

XIII sezione civile

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Marida Corso	Presidente
dott.ssa Grazia Bisogni	Giudice designato
dott.ssa Simona Capurso	Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 15.2.2023, ha emesso il seguente

**DECRETO**

nella causa civile iscritta al n. 12342 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: impugnazione *ex art.* 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente

TRA

\_\_\_\_\_ nata in Nigeria il \_\_\_\_\_  
rapp.ta e difesa dall'avv.to Ida Laudisa, presso il cui studio elett.nte domicilio e sito in Napoli, Piazza Cavour 139, in virtù di procura depositata in calce alla comparsa di costituzione del 14.10.2022

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione 2 di Napoli, rapp.to e difeso dal presidente della Commissione

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede  
INTERVENTORE *EX LEGE*

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 23.4.2019, la ricorrente indicata in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale su precisata, con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale e non le era stato concesso il permesso per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che le fosse riconosciuto il diritto alla protezione internazionale o, in via gradata, alla protezione umanitaria o speciale o il diritto all'asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.



Il 24.7.2019 il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio tramite il presidente della Commissione su indicata, che depositava una memoria con cui chiedeva il rigetto della domanda, richiamando le ragioni della decisione adottata. L'ente reiterava la sua costituzione in giudizio il 4.9.2019, senza nulla aggiungere o produrre di nuovo.

Si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 15.2.2023 e se ne disponeva la sostituzione con lo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.

Il 14.10.22 si costituiva in giudizio per la ricorrente, sostituendosi al precedente patrocinante, il difensore indicato in epigrafe, che depositava comparsa, procura alle liti e revoca del primo.

Depositavano note di sostituzione dell'udienza parte attrice, che richiamava le conclusioni formulate, ed il PM, che chiedeva, invece, il rigetto di tutte le domande.

All'esito della scadenza del termine, prodotti documenti, il giudice istruttore riservava al Collegio la decisione della causa.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251 (con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il "danno grave" viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque



appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale, al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale *“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione”* (Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I, 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale *“questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”*). Alla luce di tale giurisprudenza, pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali che la ricorrente ha avanzato allorquando ha lamentato che la decisione è stata redatta dal solo Presidente della Commissione, senza che risulti che ne avesse il potere, o che difetta la certificazione del Segretario della Commissione, in quanto è evidente che tali censure si appuntano al provvedimento amministrativo, piuttosto che alla decisione sul diritto alla protezione internazionale, che è, invece, il fulcro del giudizio. Stessa conclusione si raggiunge a proposito della denuncia



concernente il difetto di traduzione in lingua a lei nota della motivazione del provvedimento e delle informazioni sui mezzi di impugnazione esperibili, essendo oltretutto evidente, in base alla sola lettura del ricorso, che la medesima si è resa conto pienamente delle ragioni del diniego, tanto da censurarle nel merito (Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2019, n. 11295: *“In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall' art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 , al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto.”*).

Dinanzi alla Commissione, la ricorrente, prodotte copie del certificato di nascita, sua e della figlia, Esangbedo Nancy, è stata ascoltata il 9.1.2019 ed il 25.2.2019. Ella ha dichiarato di essere una cittadina nigeriana, originaria di Igueliaho Town, località posta in Edo State, e di esservi rimasta a vivere fino all'età di circa 15 anni, allorquando si trasferì in città, a Benin City, a casa di una coppia, che la prese a servizio presso di sé. Ha riferito di avere perso il padre, quando aveva 14 anni, di avere solo sua madre, un fratello ed una sorella, i primi due dei quali vivono nella cittadina di origine, mentre la terza, sposata, si trova a Benin City. Ha asserito di non essere mai andata a scuola e di avere lavorato facendo le faccende di casa, nonché coltivando il terreno di famiglia oppure quello appartenente a terzi, quando se ne presentava l'occasione. Ha sostenuto di avere tre figli, tutti nati in Nigeria da relazioni extraconiugali, precisando che si tratta di una femmina, nata nel 2003, di un maschio, nato nel 2005, e di un'altra femmina, nata l'1.12.2013, che ella ha portato con sé in Italia, quando ha abbandonato la Nigeria e la Libia, dove si era trasferita nel 2014, sbarcando sul territorio nazionale nel dicembre 2016, ed alla quale si riferisce il certificato di nascita sopra menzionato. La richiedente ha dichiarato di avere abbandonato il suo paese per il timore che la moglie dell'uomo, presso il quale aveva prestato servizio domestico e che era il padre dei suoi primi due figli, ed il suocero di quest'ultimo potessero fare del male e a lei ed ai suoi bambini, vendicandosi dei rapporti sessuali intrattenuti nelle mura domestiche della coppia. Ha anche asserito di non volere tornare in Nigeria a causa della stessa paura.

La Commissione ha rigettato la domanda perché non ha creduto al suo racconto ed ha, altresì, escluso che in Edo State, zona di provenienza e di abituale residenza della richiedente in Nigeria, vi sia una situazione di violenza generalizzata di cui all'art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2008, non riconoscendo la relativa forma di protezione e neppure la sussistenza di condizioni peculiari di vulnerabilità per riconoscere la protezione umanitaria.

Nel ricorso non sono stati aggiunti elementi nuovi al racconto.

Il 15.12.2022 la ricorrente ha depositato un certificato rilasciato dall'Ambasciata Nigeriana in Italia il 17.5.2021, che si riferisce alla figlia con cui è giunta sul territorio nazionale, inizialmente indicata come Esangbedo Nancy, nata a Benin City l'1.12.2013, e



dal quale emerge che costei si chiama [redacted] invariati i dati anagrafici.

Il 10.2.2023 la ricorrente ha depositato copia di un certificato medico, rilasciato il 14.5.2021 dalla ASL Napoli 1 Centro, che attesta che ella presenta una mutilazione genitale femminile di tipo BII, caratterizzata dall'amputazione del prepuzio e di parte della testa del glande.

Tanto premesso, occorre qualificare la domanda avanzata che, tenuto conto di tutti gli atti di violenza di genere narrati, parte dei quali documentati, nonché di quelli temuti dalla ricorrente in caso di rimpatrio, richiama la fattispecie del rifugio per persecuzione dovuta all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251 cit...

Il Collegio accoglie la domanda e riconosce alla ricorrente lo *status* di rifugiata. Ella è risultata vittima di persecuzione di genere, reiteratamente subita, in forma anche eterogenea, oltre che grave, nel paese di origine ed in quelli di transito, ed è esposta tuttora al rischio effettivo, in caso di rimpatrio, di subirla ulteriormente. Erronea e superficiale si è rivelata la decisione della Commissione, con cui quest'ultima non ne ha tenuto conto alcuno, spingendosi finanche, illegittimamente, a negarle perfino la misura minore della protezione speciale, pur dopo avere elencato le categorie di soggetti vulnerabili, previste dall'art. 2, lett. h bis), d.lgs. 25\2008, tra le quali vi sono i genitori singoli con figli minori, e sebbene non abbia contestato che ella sia giunta in Italia, da sola, con la figlia minorenni.

La narrazione delle vicende accadute sia nel paese di origine, sia all'estero, dalle quali si evincono i fatti che principalmente rappresentano la pluriennale e variegata violenza di genere subita dall'attrice, complessivamente valutata, risulta coerente e sufficientemente circostanziata ed è, dunque, credibile, pur a fronte delle innegabili reticenze e contraddizioni mantenute su taluni accadimenti che, tuttavia, considerate quali palesi indici di assoggettamento ad un lungo periodo di tratta a fini sessuali, contribuiscono a rafforzare, in via indiretta, l'individuazione nella richiedente di una vittima anche di siffatto fenomeno criminale.

Innanzitutto, si deve esordire considerare il miserevole contesto familiare e sociale di origine della ricorrente, che ha ricordato alla Commissione di non avere ricevuto neppure una minima istruzione scolastica e di avere lavorato unicamente occupandosi delle faccende domestiche, tra le quali vi era anche il compito di andare a prendere l'acqua al fiume, quando non c'era, e della coltivazione o del terreno di famiglia oppure di quello che apparteneva a terzi, quando se ne presentava l'occasione. Si aggiunga che l'istante ha anche riferito di avere perso il padre quando aveva 14 anni e di essere, dunque, rimasta sola, con la madre ed i fratelli.

L'assenza di qualunque prospettiva di sopravvivenza, propria ed anche dei familiari, ampiamente emergente dalle descritte condizioni di vita, rende pienamente plausibile, dunque, il susseguirsi degli eventi raccontati, che la condussero, appena quindicenne, a lasciare la casa familiare ed il villaggio, per trasferirsi a Benin City. Ella ha ricordato, infatti, di avere accettato, con il consenso di sua madre, la proposta, ricevuta dall'uomo conosciuto nell'occasione dello svolgimento di lavori edili vicino casa propria, di andare a svolgere il servizio domestico a casa di costui ed è verosimile che ciò sia



accaduto, presentandosi tale offerta quale unica alternativa, ritenuta valida, alla miseria in cui si trovava.

Anche il racconto, circostanziato e coerente, delle ripetute molestie sessuali, patite da parte di tale individuo, e del contesto di sostanziale soggezione, palese conseguenza della condizione di bisogno in cui ella si trovava, di violenza psicologica e fisica sono certamente verosimili.

La richiedente ha, infatti, narrato di essere stata impiegata per lo svolgimento delle faccende domestiche nella casa della coppia presso cui si recò e dalla quale di rado usciva, ma di non essere stata mai mandata a scuola dai suoi datori di lavoro, come, invece, promessole inizialmente, all'evidente scopo di abbindolarla per convincerla ad accettare l'offerta fattale. Ha proseguito riferendo che l'uomo iniziò, successivamente, a pretendere che avesse rapporti sessuali con lui, minacciandola, in caso di rifiuto, di riportarla nel villaggio di origine, in cui, ovviamente, ella non voleva tornare, altrimenti, come dichiarato, trovandosi nella medesima condizione miserevole di partenza, ed ordinandole di non confessare nulla alla moglie, nel timore che il padre di quest'ultima potesse reagire violentemente contro di lei, oltre che di lui. Ha allegato, quindi, di essersi trovata, sostanzialmente, in un contesto di violenza domestica, che è stata costretta ad accettare, pur di evitare il ritorno alla miseria, per giunta con la necessità di dovere provvedere anche ad un figlio.

L'istante ha continuato raccontando, quindi, della gravidanza inattesa e della violenza psicologica e fisica, che la moglie dell'uomo iniziò a perpetrare contro di lei e che ella dovette accettare, per coprire le malefatte del marito. Ha, infatti, dichiarato che, scoperta la gravidanza, mentre l'uomo cercava in tutti i modi di convincerla ad abortire, la moglie iniziò a chiederle ripetutamente di confessare chi fosse il padre del nascituro, al dichiarato scopo di liberarsi di lei e di porne il carico su quest'ultimo, picchiandola anche, pur di avere l'informazione, minacciandola di ricondurla, gravida, al villaggio di origine ed arrendendosi solo dopo avere appreso da lei l'impossibilità di riuscire a riconoscerlo, stante la sua sostanziale estraneità al luogo in cui era andata a vivere.

La richiedente ha seguito riferendo della nascita della figlia e della confessione alla madre, da cui tornò per farle visita, di ciò che le era accaduto e della paternità della figlia, nata, peraltro, quando ella aveva appena 18. Ha anche riportato il comportamento di abbandono, che subì da parte di sua madre che, nel consigliarle di mantenere il segreto per tornare dove viveva, sostanzialmente la privò, sia pure inconsapevolmente e per via delle condizioni di miseria che accumulavano entrambe, dell'appoggio morale e materiale di cui, invece, da vittima di violenza domestica e sessuale, ella aveva bisogno.

La richiedente ha narrato, dunque, della seconda gravidanza, frutto dei mai interrotti abusi sessuali con il datore di lavoro, nonché dell'inevitabile sua fuga nel villaggio di origine, favorita da quest'ultimo, quale conseguenza della violenta reazione della moglie. Ella ha raccontato che, a fronte della seconda gravidanza e della sua condotta di vita sostanzialmente ritirata, non si potette più sottrarre ai sospetti della sua datrice di lavoro sulla paternità del nascituro, già avanzati ma sopiti in occasione della prima gravidanza e rinfocolati, in via del tutto plausibile, dal confronto che la donna ebbe con le proprie amiche.



L'istante ha continuato riportando, in modo molto generico, di avere conosciuto non meglio specificate persone a Benin City, seguendo le quali si recò in Ghana, dove un'amica le disse che la sua famiglia conosceva una donna nigeriana, la quale offriva alle ragazze la possibilità di andare in Europa a lavorare. Ha ricordato di avere accettato la proposta, che prevedeva l'incontro tra la donna e la sua famiglia, a cui seguì la prestazione, da parte sua, di un giuramento di fronte ad uno stregone, con il quale si impegnò, pena la sua morte, a restituire alla donna, che la stava ingaggiando, il denaro necessario per farla giungere in Grecia. Ha riportato, quindi, di essere partita da Lagos, con un aereo, per la Grecia, nel 2011, di avere avuto istruzioni sul modo con cui si sarebbe dovuta mettere in contatto con un'altra donna nigeriana, già presente sul suolo ellenico, che le svelò l'attività di prostituzione, alla quale si sarebbe dovuta dedicare, dichiarando, dapprima, di averla praticata e, in seguito, invece, negandolo. Ancora, ha narrato delle istruzioni ricevute dalla donna nigeriana per conseguire il permesso di soggiorno, fingendosi incinta, camuffando un ventre gravidico, e delle sue richieste di aiuto, fatte al personale a cui presentò domanda di permesso, per tornare in Nigeria, del suo arresto da parte della polizia ellenica e del suo rimpatrio, a seguito del quale fu contenta di ritrovarsi nel suo villaggio; del disappunto, invece, palesato da sua madre, preoccupata per l'incolumità sua e dei figli a causa del pericolo rappresentato dalla coppia presso la quale aveva lavorato.

L'istante ha proseguito rappresentando genericamente le seguenti circostanze, molto ambigue: in cui si liberò del debito di 55.000 euro, assunto nei riguardi della donna nigeriana in Grecia, semplicemente opponendole l'avvenuta estinzione per via del suo arresto, incarcerazione in Grecia e rimpatrio da parte delle autorità statali elleniche; in cui decise, a pochi giorni dal suo ritorno in Nigeria, di andare in Niger, con un'amica, a lavorare preparando da mangiare in un luogo dalla medesima definito "ghetto"; in cui ebbe, in Niger, una relazione sessuale occasionale dalla quale nacque la sua terza figlia, che ha condotto in Italia, il cui padre non se ne volle interessare; in cui intrecciò una relazione amorosa con un altro uomo in Niger, che la volle aiutare nel farla tornare in Nigeria per partorire ma che, dopo averla illusa di essere divenuto il suo compagno, la abbandonò nell'ospedale, per tornare in Niger; in cui ella decise, dopo avere partorito la figlia, di partire nuovamente per il Niger, insieme alla piccola di nove mesi, per la paura della coppia dei suoi originari datori di lavoro; in cui in Niger si pose in contatto con una sua vecchia amica, che lavorava in Libia e stava bene e che le disse che la poteva raggiungere per svolgere lo stesso suo lavoro domestico; in cui si recò, nel 2014, in Libia, da cui, a causa dell'insicurezza del paese, fuggì per l'Italia, insieme alla figlia, grazie all'aiuto di persone non meglio specificate, che ella pagò e la fecero imbarcare.

Tutte le narrate circostanze debbono essere valutate tenendo conto, in primo luogo, quali indici suggestivi del probabile assoggettamento della ricorrente alla tratta a fini sessuali anche dopo il suo ritorno dalla Grecia, desumibili dalle informazioni sul fenomeno, ricavate dalle fonti consultate (cfr. Rapporto Easo sulla tratta di esseri umani in Nigeria, aprile 2021; UNHCR, L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROCEDURE DI REFERRAL, Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il



riconoscimento della protezione internazionale, gennaio 2021, [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali\\_identificazione-vittime-di-tratta.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf)), in particolare: della sua giovane età, dell'area di provenienza (nigeriana), notoria per essere una di quelle da cui inizia la tratta, dell'assenza d'istruzione, del contesto economico e familiare gravemente disagiato, anche per via dell'assenza del padre, dei ripetuti abusi sessuali, dell'incoerenza delle circostanze, riferite alla Commissione, che l'hanno condotta sia a liberarsi del primo ingaggio di sfruttamento, sia a recarsi all'estero più volte, a viaggiare da sola, con una bambina al seguito, percorrendo una delle tipiche rotte delle vittime di tratta, sia ad abbandonare i paesi in cui si è, di volta in volta, stabilita, per arrivare, infine, in Italia.

In secondo luogo, è vero che l'istante non ha collaborato con la Commissione, quando ha avuto l'opportunità di chiarire le ragioni per cui si è venuta a trovare in Niger, in Libia ed, infine, in Italia, impedendo di riscontrare l'ipotesi di uno suo attuale assoggettamento al fenomeno criminale della tratta a fini sessuali.

Cionondimeno, è anche vero che la medesima ha narrato in modo circostanziato di avere subito una lunga e variegata serie, sviluppatasi per anni, di atti di grave violenza di genere, in patria ed all'estero, quali sono i ripetuti abusi sessuali, le gravidanze non volute, la violenza fisica e psicologica, anche con l'utilizzo della suggestione, accaduti in Nigeria, e l'avvio forzato alla prostituzione in Grecia.

Ad essi si deve, infine, aggiungere, senza, per ciò solo, volerne sottrarre la consistente incisività, la mutilazione dei propri genitali, che l'attrice ha documentato in giudizio di avere patito.

Orbene, considerando gli abusi sessuali e le violenze psicologiche e fisiche subiti nella famiglia in cui prestava servizio la richiedente, occorre ricordare che, in virtù degli artt. 3 e 60, della Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. n. 77 del 2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. n. 12333 del 17/05/2017). Ai sensi dell'art. 60, par. 1, della Convenzione "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare sussidiaria". In base all'art. 3, lett. b), "l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

Le linee guida dell'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 07/05/2002 sulla persecuzione basata sul genere, includono, tra gli atti persecutori di genere, l'assoggettamento alla tratta a fini sessuali e le mutilazioni ai genitali, pratica ancora estremamente diffusa in Nigeria (Easo Country Guidance Nigeria, ottobre 2021; UK Aid/ Population Council, su FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING IN





NIGERIA: A SCOPING REVIEW May 2017, su [https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH\\_FGMC-NigeriaScopingReview.pdf](https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMC-NigeriaScopingReview.pdf).

È certo, dunque, che l'odierna ricorrente sia stata vittima di una plurima persecuzione, personale e diretta, per l'appartenenza a un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di "atti specificatamente diretti contro un genere sessuale" (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. f).

Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c, responsabili della persecuzione possono anche essere "soggetti non statuali", se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18/11/2013), proprio come accade in Edo State all'attualità.

Secondo USDOS, Nigeria, Country Report on Human Rights Practices, 2021, 12.4.2022, su [ecoi.net](https://www.ecoi.net), che annovera l'Edo State tra gli Stati nigeriani che hanno ratificato la legge federale sulla proibizione della violenza contro le persone (cd. VAPP); anche se tale legge prevede e punisce la violenza sessuale, la violenza fisica, la violenza psicologica, le pratiche tradizionali dannose e la violenza socioeconomica anche da parte del coniuge, il diritto della vittima ad assistenza medica, psicologica, sociale e legale e la possibilità di conseguire l'irrogazione di ordini di protezione; cionondimeno, la violenza domestica è rimasta diffusa nell'intero paese. Secondo la fonte, in base all'indagine demografica e sanitaria condotta nel 2018, circa il 31% delle donne di età compresa tra 15 e 49 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica e il 9% ha subito violenza sessuale. A febbraio 2021 la polizia ha annunciato di aver arrestato nel 2020 più di 2.790 sospettati di violenza sessuale e di genere. Ad aprile 2021 il Ministro degli Affari Femminili ha annunciato che nel 2020 sono stati segnalati 3.491 casi di violenza sessuale e di genere. Ad aprile 2021, tuttavia, solo 11 di questi casi avevano portato a una condanna, 188 casi erano stati archiviati e 742 casi erano rimasti aperti. La fonte prosegue notando che le condanne per le persone condannate per stupro e aggressione sessuale sono incoerenti e spesso lievi; che la violenza domestica è rimasta diffusa e molti la considerano socialmente accettabile; che un sondaggio del 2019 sulla violenza domestica ha rilevato che il 47% delle donne intervistate ha subito violenza domestica o conosce qualcuno che l'ha subita e che l'82% degli intervistati ha indicato che la violenza contro le donne è prevalente nel paese; che la polizia spesso si rifiuta di intervenire nelle controversie domestiche o incolpa la vittima di aver provocato gli abusi; che nelle zone rurali i tribunali e la polizia sono riluttanti ad intervenire per proteggere le donne che accusano formalmente i mariti di abusi, se il livello di presunto abuso non supera le norme consuetudinarie locali.

La sostanziale impunità degli atti di violenza domestica, molto diffusi, è avvalorata anche da Freedom in the World 2022 – Nigeria, 28.2.2022, su [ecoi.net](https://www.ecoi.net).

L'inefficienza del sistema di protezione statale contro la violenza sulle donne è testimoniato dalla notizia di un movimento di protesta, nato via social a seguito della brutale uccisione di una giovane studentessa di Benin City, stuprata prima della sua morte, che ha destato scalpore ed è stata l'occasione, soprattutto - per quel che in questa



sede interessa – per manifestare la propria insoddisfazione nei confronti delle autorità statali, accusandole di inefficienza ed anche di essere corresponsabili, con condotte commissive, delle atroci violenze perpetrate contro le donne nigeriane (cfr. 4.6.2020, #WeAreTired: Nigerian women speak out over wave of violence, bbc.com, <https://www.bbc.com/news/world-africa-52889965>, dove, tra l'altro, si riporta che *Police accused of raping women. In 2019 in the capital Abuja, some women who were arrested during a police raid accused officers of raping them. They said the police accused them of being sex workers and while they were at the police station, they were repeatedly raped by officers. The police denied the accusations and the matter is currently in court*, tradotto: Polizia accusata di stupro contro le donne. Nel 2019 nella capitale Abuja, alcune donne arrestate durante un raid della polizia hanno accusato gli agenti di averle violentate. Hanno detto che la polizia le ha accusate di essere prostitute e mentre erano alla stazione di polizia, sono state ripetutamente violentate dagli agenti. La polizia ha negato le accuse e la questione è attualmente in tribunale).

Secondo il rapporto del 29 aprile 2020 sulla Nigeria di Bertelsmann Stiftung (su [ecoi.net](https://www.ecoi.net), [https://www.ecoi.net/en/file/local/2029575/country\\_report\\_2020\\_NGA.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2029575/country_report_2020_NGA.pdf)), le donne, soprattutto quelle socialmente di basso livello, non godono di un'efficace protezione contro la violenza anche coniugale, sebbene, sul piano giuridico (ma non concreto, per quel che sopra è stato riportato), vi sia stato un miglioramento, potendo la donna portare in giudizio il marito per aggressione criminale (“... *As far as women and girls are concerned, in particular those of lower status, the state still lacked the capacity to protect them from violence, rape, spousal abuse, female circumcision and abuse according to customary law. However, the rights of women have improved, indicated by the fact that women can take their husbands to court for criminal assault. Equally, rape is a serious crime anywhere in Nigeria. In 2018, courts handed down harsh verdicts to two men for committing rape*”, tradotto: “... Per quanto riguarda le donne e le ragazze, in particolare quelle di status inferiore, lo Stato non aveva ancora la capacità di proteggerle dalla violenza, dallo stupro, dagli abusi coniugali, dalla circoncisione femminile e dagli abusi secondo il diritto consuetudinario. Tuttavia, i diritti delle donne sono migliorati, e ciò è comprovato dal fatto che le donne possono portare i loro mariti in tribunale per aggressione criminale. Allo stesso modo, lo stupro è un crimine grave ovunque in Nigeria. Nel 2018, i tribunali hanno emesso duri verdetti verso due uomini per aver commesso uno stupro.”). La medesima fonte, nel rapporto pubblicato il 23.2.2022 su [ecoi.net](https://www.ecoi.net), ripropone le stesse considerazioni ed aggiunge che, sia pure notando un lieve miglioramento, *Notwithstanding, almost all Nigerians who are not members of the elites would fail if they were to seek redress for human rights violations through judicial procedures* (tradotto: Ciononostante, quasi tutti i nigeriani che non sono membri delle élite fallirebbero se dovessero cercare un risarcimento per le violazioni dei diritti umani attraverso procedure giudiziarie).

Anche Immigration and Refugee Board of Canada (14.11.2019, Nigeria: Domestic violence, including legislation; protection and support services offered to victims (2016-November 2019), <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457956&pls=1>) conferma che, ad esclusione



dello Stato di Lagos, dove la protezione fornita alle vittime di tale forma di violenza, soprattutto da parte di organizzazioni non governative, è migliorata, sebbene si stiano registrando progressi sul piano dell'atteggiamento culturale, il fenomeno di cui si discute è ancora diffuso ampiamente. Ciò è dovuto al fatto che esso è radicato nella convinzione dell'inferiorità sociale della donna ed è sottostimato per molti, per via di una diffusa "cultura del silenzio", del timore delle vittime di essere stigmatizzate in caso di denuncia, dell'inefficienza della polizia, che spesso si astiene dall'intervenire, reputando la questione solo familiare e privata. Gli atteggiamenti della società nei confronti della violenza domestica sono profondamente radicati nelle ineguali relazioni di potere che esistono tra uomini e donne, specialmente nelle società africane tradizionali come la Nigeria. La colpa della violenza domestica è spesso addossata alla donna, in quanto unica responsabile degli atti che portano alla violenza all'interno dei confini del matrimonio o delle relazioni intime nella Nigeria, sia urbana che rurale. In una società patriarcale tradizionale come la Nigeria, l'affermazione della superiorità dell'uomo sulla donna continua a prevalere. Pertanto, gli atti di violenza perpetrati dagli uomini sulle loro mogli o partner intimi spesso non sono considerati violazioni dei diritti. La possibilità che nell'Edo State si possa conseguire tutela da parte dello Stato e della sua magistratura è marginale (*"In its report on Edo State, Switzerland's SEM similarly states that the use of the judiciary by victims of domestic violence remained [translation] "marginal" (Switzerland 22 Mar. 2019, 31)."*), tradotto: Nel suo rapporto su Edo State, la SEM svizzera afferma in modo simile che l'uso della magistratura da parte delle vittime di violenza domestica è rimasto [traduzione] "marginale" (Svizzera, 22 marzo 2019, 31)."; cfr. anche Focus Nigeria, Profil de l'Etat d'Edo, 22.3.2019, Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Section Analyses, <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/nga/NGA-edo-profil-f.pdf>).

Notizie sostanzialmente conformi sono riportate nelle COI sui paesi del Sud della Nigeria dalla Scuola Universitaria Superiore "S. Anna" di Pisa al novembre 2019 (Guerra, G., Rossi, F. (2019), Nigeria del Sud. Rapporto COI, disponibile al sito [www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream](http://www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream)), dove, infatti, si dice che *"La violenza domestica è un fenomeno largamente diffuso in Nigeria e presente soprattutto al Sud. Secondo i dati del Nigeria Democratic and Health Survey (NDHS) il 52% delle donne della Nigeria del Sud-Sud ha subito violenza domestica contro il 7% di quelle del Nord-Ovest*<sup>36</sup>.

*Anche nel resto delle macroregioni meridionali i dati restano comunque molto alti: 37% nel SudOvest e 38% nel Sud-Est. Anche la violenza matrimoniale emerge come problematica soprattutto nella regione Sud-Sud, dove il 28% delle donne sposate afferma di aver subito violenza dal marito*<sup>37</sup>.

*Teoricamente in Nigeria esiste una legge che comprende la lotta alla violenza domestica, il Violence Against Persons Prohibition Act (VAPP), tuttavia questo è stato adottato da solo tre Stati meridionali: Anambra, Ebonyi e Oyo*<sup>38</sup>.

*Oltre a questo esiste una generale accettazione della violenza domestica e della necessità di portare avanti il matrimonio, che determina una forte pressione sulle donne a non denunciare gli abusi subiti anche da parte della sua stessa famiglia. Anche quando la denuncia avviene inoltre spesso la polizia si rifiuta di intervenire*<sup>39</sup>."



Sebbene, inoltre, il quadro normativo nigeriano preveda forme di tutela a favore delle vittime di tratta, vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, l'assenza di una disciplina efficace di tutela a protezione dei testimoni, la rarità delle condanne inflitte ai responsabili, quasi mai aventi ruoli apicali nell'organizzazione criminale, la riferita esistenza di connivenze delle autorità statali con i trafficanti, l'elevato livello di corruzione nella polizia e nella magistratura rendono inefficace la protezione che lo Stato nigeriano può fornire alle donne intenzionate a reagire contro i propri sfruttatori (cfr., rapporto Easo Trafficking in human Beoings, aprile 2021; USDOS, 25.6.2020, 2020 Trafficking in Persons Report: Nigeria, su ecoi.net).

Infine, la valutazione necessariamente d'insieme di tutte le severe forme di violenze subite dall'istante, in quanto appartenente al genere femminile, non può che indurre a ritenere che gli effetti degli atti persecutori tuttora permangano e che un suo ritorno nel medesimo contesto, foriero degli stessi, le potrebbe, in via del tutto verosimile, causare un disagio psicologico di gravità equiparabile alle persecuzioni già patite, ed a reputare ragionevole che ella possa patire ulteriori violenze di genere, agevolate dall'atteggiamento oppositivo, già manifestatosi, della circostante comunità familiare e sociale e dal fatto di non avere altro luogo dove rientrare, rimpatriando, se non quel medesimo contesto da cui è fuggita.

In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che *“Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.”* (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente lo *status* di rifugiata per motivi di appartenenza a particolare gruppo sociale ex art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251\2007;
- nulla sulle spese processuali.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20.2.2023

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Marida Corso

